

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

quali possono essere sancite dal Parlamento precisamente nella discussione della legge sulla organizzazione della milizia territoriale; è una questione di nome, ma si tratta di una guardia nazionale.

Sarà allora il caso di vedere se tutti i vecchi principii a cui s'informa la milizia cittadina debbano essere mantenuti, e su di questo mi astengo dal pronunziarmi in qualsiasi maniera. Allora forse l'onorevole Salaris potrà trovare l'occasione per fare rivivere utilmente questa istituzione, conservandole il suo carattere politico e cogliendo anche l'occasione di potere inaugurare, accordando alla milizia territoriale delle savie e forti leggi che la governino, quel principio della nazione armata, che è il *desideratum* del progresso e della civiltà, un *desideratum* che probabilmente però si farà attendere sventuratamente ancora per lungo tempo.

Dunque io credo fermamente che, votando l'articolo 2, noi non facciamo che addivenire ad una conseguenza logica dell'articolo 1.

L'onorevole Salaris faceva anche un'osservazione molto grave, e che soprattutto formulava in una maniera gravissima. Egli diceva: è doloroso di vedere che una legge in cui si discute la più grave delle imposte, l'imposta del sangue, non abbia il merito di attirare l'attenzione della più parte dei nostri colleghi, e che la Camera si presenti meno numerosa che nelle scorse sedute, in cui si trattava solamente di discutere un aumento parziale di tributi.

Ebbene, io credo che queste assenze non siano che un argomento in favore del principio della legge che noi discutiamo. È così universale nel paese la coscienza che tutti i cittadini concorrano alla difesa della nazione, che coloro dei nostri colleghi che si sono assentati, da qualunque parte della Camera siedano, si sono assentati nella fiducia che la gran maggioranza dei presenti approverà questa legge, imperiosamente richiesta dalla sicurezza del paese.

BORRUSO. Io ho domandata la parola per riprendere, all'articolo 2, l'emendamento che era stato proposto dall'onorevole Morana all'articolo 1. Il signor ministro giustamente diceva che non era all'articolo 1 il posto di quella aggiunta, ma all'articolo 2; ed infatti all'articolo 2 si dice così:

« I cittadini, di cui all'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale. »

Ma quando succede questo? Noi abbiamo diverse categorie; abbiamo gli uomini di ferma permanente i quali cessano di appartenere all'esercito dopo gli 8 anni di servizio permanente. Abbiamo gli uomini

di prima categoria che cessano di appartenervi dopo 12 anni. Abbiamo gli uomini di seconda categoria che cessano di appartenervi dopo 9 anni. Abbiamo finalmente la cavalleria che cessa di appartenervi dopo 9 anni. Ora, io trovo ragionevole che si faccia una eccezione per quelli che assumono la ferma permanente di 8 anni; e poichè alla cavalleria si dà una ferma di pace più lunga che alla fanteria, giustizia vuole che a questa si accordi una riduzione di tre anni.

Vorrei aggiungere che siccome oggi si riducono anche le ferme in tempo di pace alla cavalleria, e dai 6 anni si porta a 5, io credo che anche questa debba modificarsi, ma non trovo nessuna ragione di accordare un privilegio agli iscritti di seconda categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, non facciamo confusione; l'articolo 2 non tratta di questo, e sarà impossibile andare innanzi nella discussione se ad ogni articolo si tollerano incidenti che non hanno che fare colla questione.

Si riservi sempre a fare le sue osservazioni quando verrà il momento opportuno.

BORRUSO. Prima di votare l'articolo 3, che prescrive il punto del passaggio dall'esercito permanente e dalla milizia mobile alla milizia territoriale, pregherei il ministro a voler dire il suo avviso su questo argomento.

MINISTRO PER LA GUERRA. È la seconda volta che in questa discussione si emette l'idea di volere modificare la durata dell'intero obbligo di servizio per le varie categorie.

Veramente la presente legge non si occupa di questo, e lascia le cose come si trovano; nè il Ministero nè la Commissione hanno proposte modificazioni a questo riguardo. L'articolo 8 della legge 19 luglio 1871 è così concepito:

« La durata del servizio permanente è di 8 anni decorrenti dall'arruolamento.

« Gli uomini di prima categoria dei vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con 4 anni sotto le armi, ed il restante in congedo illimitato.

« Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al servizio militare per 9 anni, e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi, ed il restante tempo in congedo illimitato. »

Ora, se qualche deputato vuole proporre alcune modificazioni a questo articolo di legge, padronissimo di farlo; ma siccome il progetto che discutiamo non implica mutamento alla durata totale dell'obbligo al servizio militare per la prima categoria, come neppure a quella fissata per la seconda,